

R.G. n. 58-1/2025 PROC. UN.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

In persona del Giudice, Dott.ssa Anna Ferretti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti CCII n. 58-1/2025 ruolo procedimento unitario proposta da STEFANO COSSU, nato a Savona il 12.07.1982 (Cod. Fisc. C555FN82L12I480G), residente in Cairo Montenotte (SV), Via Madonna del Bosco n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Contegno del Foro di Genova;

- RICORRENTE-

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In data 11.09.2025 il sig. Stefano Cossu ha proposto istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato quale OCC, Avv. Mattia Manti e domandando al Tribunale di Savona l'omologa del piano dallo stesso proposto.

Con decreto emesso in data 04.11.2025 il giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 del d.lgs. 14/2019 e disponeva in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019, il professionista OCC, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.

In ottemperanza alle disposizioni impartite, in data 17.03.2026, il professionista OCC depositava la propria relazione aggiornata, dando atto dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori e della conseguente non necessità di apportare modifiche al piano già depositato. Con successivo decreto il giudice richiedeva all'OCC il deposito delle attestazioni di avvenuta comunicazione ai creditori, che venivano debitamente allegate al fascicolo.

Il procedimento, in ottemperanza al tenore letterale dell'art. 70 del d.lgs. citato, giunge alla odierna decisione.



2.1. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

Il ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che lavora quale dipendente e deriva il proprio stato di crisi da problemi di dipendenza dal gioco d'azzardo (ludopatia), che ha creato un'impossibilità finanziaria di prosecuzione a lungo termine dei pagamenti correnti, oltre che da problematiche di salute, con invalidità civile al 50%. Rientra pertanto nella nozione di consumatore già delineata dalla Suprema Corte ancor prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, (vedi pronuncia Cass. 1869/2016 che aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione *"il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista"* ovvero *"chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività"*).

Quanto alla origine dei debiti dell'istante si legge nel ricorso:

"Unitamente alla moglie, il Signor Cossu ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto prima casa con Banca Unicredit S.p.A. della durata di anni 30, per l'importo di € 90.000,00, con rata mensile pari ad Euro 357,95. L'esponente è invalido civile al 50%, in quanto affetto da "cardiopatia ischemica rivascolarizzata con FEVS conservata". La ragione del sovra indebitamento è da ricercare nei problemi di dipendenza dal gioco d'azzardo (ludopatia) del debitore. Tale patologia comportamentale ha portato il debitore ad assumere obbligazioni in modo compulsivo e non razionale. Nel corso del 2022 l'esponente ha svolto alcuni incontri al SerD di Savona, incontri che è stato costretto ad interrompere a causa della malattia del padre che necessitava di assistenza continua (è poi deceduto all'inizio del 2023). Queste circostanze, unite all'intervento della moglie e di un altro familiare che, di comune accordo con il ricorrente, gli hanno limitato la disponibilità di denaro, hanno avuto un impatto rilevante sul Signor Cossu che è riuscito ad uscire la circolo vizioso in cui era caduto"

Tanto ricostruita l'origine dei debiti contratti dal ricorrente, *nulla quaestio* in merito alla possibilità di ricondurlo alla qualifica di consumatore, posto che i debiti risultano essere stati contratti, pacificamente, per scopi estranei alla attività professionale svolta.

2.2. Il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019.

La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che, *"limitatamente*



al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura debba trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica; mentre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche.

Sul punto, si richiama l'art. 124 bis del T.U.B., in combinato con l'art. 283 CCI, in base al quale l'OCC nella sua relazione deve indicare se il soggetto finanziatore *“abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*; tale disposizione impone una valutazione *ex ante* che deve essere posta in essere dal finanziatore prima della concessione del finanziamento.

In tale prospettiva, si ritiene come la valutazione del merito creditizio che devono aver necessariamente condotto gli istituti di credito ai fini concessione dei finanziamenti conclusi dal ricorrente, possa assurgere da elemento idoneo a rafforzare il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza del debitore, che all'epoca in cui sorsero i finanziamenti fu valutato quale soggetto affidabile e ciò esclude che vi sia stato ricorso al credito non proporzionato alle capacità economiche dello stesso.

Al contempo, dall'esame degli atti risulta come la sopravvenuta impossibilità di fare fronte agli impegni contratti sia legata all'insorgenza di condizioni patologiche e alla conseguente difficoltà nell'assumere e nell'adempiere le proprie obbligazioni.

Secondo attenta giurisprudenza (vedasi - tra le varie - Corte d'appello civile Milano sentenza n. 2457 del 24 luglio 2023), la valutazione della diligenza nell'assunzione delle obbligazioni deve considerare se il debitore abbia contratto debiti in modo proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali. Nel caso specifico, la ludopatia ha compromesso la capacità del debitore di valutare razionalmente l'assunzione delle obbligazioni, portandolo a contrarre debiti in modo non proporzionato alle proprie capacità economiche.

Come rilevato dall'OCC a pag. 18 della propria relazione:

“Quanto al c.d. merito creditizio (da una valutazione ex ante) si evidenzia che le obbligazioni assunte (ed in particolare i finanziamenti) erano perfettamente in linea con le capacità economiche della famiglia del sovraindebitato. Ciò postula che la principale causa di indebitamento è la predetta ludopatia. Quest'ultima avrebbe compromesso la capacità del sig. Cossu ad estinguere debiti. Il sig. Cossu risulterebbe - nel 2022 - partecipò ad alcuni incontri con il Ser.D, inoltre (in accordo con la moglie) ha tolto il bancomat e limitata la disponibilità di denaro. Pertanto, se non vi fosse stata la ludopatia (nella accezione di cui sopra) il sig. Cos su avrebbe assolto regolarmente i propri debiti. Da ciò si evince un comportamento diligente giustificativo della meritevolezza in ordine alla presente procedura”.



2.3. Il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza relativi a debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del professionista nominato Avv. Manti; lo stesso infatti, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del d.lgs. citato, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per quanto chiarito in ricorso.

Nel caso di specie la situazione di indebitamento in cui versa oggi il ricorrente è descritta come segue:

CREDITORE	NOTE	IMPORTO IN €
YUONITED CREDIT	- contratto di finanziamento n. CI-T202009142IWXCNL, importo residuo euro 3.777,39 - contratto di finanziamento n. CI-T20220412CN014KC, importo residuo euro 2.954,22 - contratto di finanziamento n. CI-T202109281665KH2, importo residuo euro 4.457,77	11.189,38
AGOS DUCATO SPA	- Contratto di finanziamento n. 66119586 e linea di credito € 25.331,14 -Contratto di finanziamento n. 3101138 € 14.040,00	39.371,14
AGOS RESOLVING	contratto n *****6239	4.496,74
BANCA INTESA SAN PALOLO	Prestito n. 58576135 residuo	3.042,23
BANCA UNICREDIT S.P.A.	Mutuo ipotecario per di 90.000 € (coobbligata la moglie del sovraindebitato)	71.447,94

CREDITORE	NOTE	IMPORTO IN €
CONDOMINIO "PIAZZA SABOTINO"	Quote condominiali come da missiva avv. Giuliano Bertone	994,94
TOTALE		130.497,37 €

2.4. Non risultano posti in essere atti dispositivi del patrimonio nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.



3. Il piano proposto prevede che il debitore metta a disposizione dei creditori l'immobile ereditato dal padre ed in piena proprietà (appartamento sito in Cairo Montenotte (SV), Piazza Sabotino, 3/1, ereditato dal padre Cossu Sergio), due autovetture (del valore di 500,00 euro ciascuna) oltre a quanto residua dal suo stipendio una volta detratte le spese necessarie al mantenimento suo e della famiglia (ivi compreso il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale) che risulta pari a circa 3.960,00 euro annui.

Con ciò dovranno intendersi definitivamente soddisfatti e saldati i seguenti crediti secondo le modalità sotto precisate:

- a) integrale soddisfazione della classe dei crediti in prededuzione, per complessivi € 5.740,49;
- b) integrale soddisfazione del credito privilegiato per € 71.447,94 attraverso il regolare pagamento delle rate residue;
- c) parziale soddisfazione della classe crediti chirografari, che verranno soddisfatti utilizzando l'importo che sarà ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Cairo Montenotte.

4. Il piano proposto è fattibile, come attestato dal professionista nominato, nei seguenti termini:

“Il piano proposto prevede: - Mantenimento dell'abitazione principale, mediante la vendita dell'immobile ereditato; - Pagamento dilazionato del mutuo ipotecario; - Falcidia parziale del debito chirografario; - Durata complessiva: entro 5 anni; La fattibilità del piano è supportata da: - Stabilità del reddito da lavoro dipendente; - Percorso terapeutico in corso per la ludopatia; - Regime di separazione dei beni che tutela il patrimonio del coniuge; - Presenza di una figlia che rafforza la motivazione al risanamento”.

Circa la convenienza del proposto piano rispetto alla alternativa liquidatoria, si legge nella relazione finale dell'Avv. Manti che esso consente il mantenimento dell'abitazione principale evitando costi sociali; garantisce una soddisfazione maggiore per i creditori attraverso l'impiego dei redditi futuri; evita i costi e i tempi di una procedura liquidatoria; permette il recupero sociale e familiare del debitore.

Il sacrificio richiesto ai creditori risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollocandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura.

La durata del piano è contenuta nei 5 anni, misura che pare congrua anche alla luce di quanto chiarito dall'CC.

Lo stesso ha infatti evidenziato come il ricorrente, non avendo altre disponibilità economiche se non quelle enunciate nel piano, non può che offrire ai creditori, quale unica garanzia, un effettivo equilibrio tra entrate ed uscite per la durata prevista, al netto delle esigenze minime di vita per il sostentamento suo e della famiglia.

5. Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano

P.Q.M.

OMOLOGA



il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 67 CCII, dal ricorrente STEFANO COSSU con l'assistenza dell'OCC, Avv. Mattia Manti;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

DISPONE il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

DISPONE che il gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi ed a tutti i creditori;

DISPONE che il Professionista inserisca la presente sentenza sul sito internet del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

AFFIDA al professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 CCII;

DISPONE che il professionista, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del CCII, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Si comunichi.

Savona, 11.07.2026

IL GIUDICE

Dott.ssa Anna Ferretti

